



## ALLEGATO 1

**Servizio di organizzazione di eventi e manifestazioni nell'ambito dell'iniziativa "Salta, Cori, Zoga" 2024 organizzata dal Comune di Venezia – Capitolato di Appalto**

### STAZIONE APPALTANTE

**Denominazione ufficiale:** Comune di Venezia - - San Marco 4136 - 30124 Venezia - P. IVA 00339370272

Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico

**RUP:** dott. Andrea Zanato

**Contatti:** [sport.me@comune.venezia.it](mailto:sport.me@comune.venezia.it) - [sport.ve@comune.venezia.it](mailto:sport.ve@comune.venezia.it)

### SEZIONE 1: OGGETTO DEL CONTRATTO, VALORE, DURATA E CRITERI

#### **Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Le attività previste nell'ambito del presente Capitolato di appalto sono rivolte a garantire l'inclusione sociale dei cittadini tramite l'organizzazione di lezioni dimostrative o tornei di natura sportiva da svolgersi all'aperto, aperti al pubblico e ad accesso gratuito, presso: parchi, giardini, aree verdi, piastre o altri spazi ritenuti idonei a seconda delle discipline scelte. Le iniziative così organizzate devono essere intese come momenti che mirano prioritariamente alla socialità e alla partecipazione di tutta la cittadinanza, rispetto alla mera competizione agonistica. In seno all'Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico, il Settore Sport organizza il palinsesto denominato "Salta, Cori, Zoga" che con la collaborazione delle associazioni e società sportive mira a favorire la più ampia partecipazione dei cittadini, anche al fine valorizzare l'attività sportiva all'aperto come strumento educativo, di socializzazione e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico.

#### **Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Tenuto conto degli elementi sopra brevemente richiamati, ogni iniziativa dovrà:

- essere strutturata su due giornate (anche non consecutive) per evento;
- essere aperta alla partecipazione gratuita della cittadinanza;



- riguardare una specifica disciplina sportiva coerente con lo statuto dell'associazione o della società sportiva proponente e rispettare le modalità di svolgimento del torneo o della lezione dimostrativa indicate nella proposta;
- essere svolta all'interno degli spazi pubblici individuati nell'elenco allegato al presente Avviso;
- svolgersi nel periodo compreso tra il 14 giugno e il 30 settembre 2024;
- svolgersi all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 23.00;
- rispettare una durata minima effettiva, escluso il tempo necessario per allestimento e disallestimento, di 1 ora per le lezioni dimostrative e 4 ore per i tornei.

Ciascuna associazione o società sportiva dovrà indicare lo spazio prescelto, individuando un'alternativa nel caso in cui questo non fosse disponibile. Potrà essere presentata al massimo una proposta per spazio e complessivamente non più di quattro proposte, da parte di ciascun partecipante.

Si precisa che l'indicazione della preferenza per l'assegnazione dello spazio non ne garantisce automaticamente l'attribuzione. Al fine dell'affidamento del servizio, l'Amministrazione si riserva infatti di valutare la calendarizzazione delle proposte (luogo, data, orari) tenendo conto di eventuali sovrapposizioni e della compatibilità degli spazi con il tipo di attività che il proponente intende realizzare.

Gli organizzatori dovranno gestire in autonomia eventuali allestimenti e disallestimenti nel rispetto dei regolamenti e delle prescrizioni previste per lo spazio individuato.

**Ogni associazione o società sportiva potrà proporre la realizzazione al massimo di quattro iniziative**, corrispondenti ad un massimo di otto giornate.

### **Art. 3 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO**

La procedura di affidamento oggetto del presente Capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), mentre alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione dello stesso si applicano le disposizioni del codice civile.

### **Art. 4 - VALORE DEL CONTRATTO**

L'importo presunto dell'affidamento, soggetto a ribasso, ex art. 14, comma 7, del d. lgs. 36/2023, da corrispondere per ciascuna iniziativa, articolata in due giornate, è pari a € 700,00.= (IVA esclusa).





L'importo sopra espresso ha la sola funzione di indicare il valore presunto per l'appalto, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dall'offerta aggiudicata, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Si segnala che **il contratto dovrà essere sottoscritto in forma elettronica**, secondo la normativa vigente e i compensi verranno corrisposti alla fine della manifestazione nella sua interezza, su presentazione di fattura elettronica o altra documentazione idonea ai sensi di legge.

Si evidenzia la possibilità di presentare la richiesta di compenso anche con modalità diversa dalla fatturazione elettronica purché sia prevista dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 9 e 10. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a) del Codice.

La dotazione finanziaria complessivamente disponibile per l'attuazione delle prestazioni oggetto della presente procedura di appalto è di € 72.500,00.= (o.f.i.).

#### **Art. 5 – DURATA DEL CONTRATTO**

L'affidamento riguarda un servizio da rendere in specifiche date, che saranno definite dall'Amministrazione sulla base dell'offerta formulata dall'affidatario.

Il contratto avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto medesimo, fatta salva l'eventuale facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023, e terminerà con la rendicontazione delle attività oggetto dell'iniziativa da parte dell'aggiudicatario.

In ogni caso, salve eventuali proroghe che potranno essere concordate con gli Uffici Comunali del Settore Sport, tutti i servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguiti entro il 30 settembre 2024.

#### **Art. 6 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

Le associazioni e società sportive iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Venezia o al Portale dell'Associazionismo sono invitate a presentare, entro i termini indicati nell'Avviso di cui trattasi, la propria migliore offerta economica per la realizzazione del servizio in oggetto, lezioni dimostrative o tornei di natura sportiva, da affidare ex art. 50 co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii in base al criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 108 comma 3 del d.lgs. 36/2023.

Si rammenta che potrà essere presentata **al massimo una proposta di iniziativa per spazio**, tra quelli individuati nell'elenco allegato all'Avviso, e complessivamente non più di quattro proposte, da parte di ciascun partecipante.



Il corrispettivo dovuto, indicato nell'offerta economica, sarà determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

L'offerta vincola immediatamente l'offerente per 120 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 17 commi 4 e 6 del D. Lgs. 36/2023.

La presentazione dell'offerta costituisce piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole, oneri e condizioni contenuti nel presente Capitolato e nei documenti allegati.

La stazione appaltante potrà a ogni modo valutare la congruità dell'offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. 36/2023.

Laddove dovessero pervenire più offerte per l'esecuzione del servizio nel medesimo spazio tra quelli indicati nell'elenco allegato al presente Avviso, e in giornate concomitanti, si procederà all'aggiudicazione del Servizio in base al criterio del minor prezzo.

Qualora l'importo complessivo delle offerte superi la somma totale stanziata nel Bilancio 2024 dall'Ente comunale, pari ad € 72.500,00.= (o.f.i.), tenuto conto di quanto indicato al punto precedente, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione di almeno un servizio per ciascuna associazione o società offerente secondo l'ordine di priorità indicato nell'offerta, fermo restando l'applicazione del criterio del minor prezzo ex art. 108 comma 3 del d.lgs. 36/2023, previa verifica dei requisiti ex artt. 94-95 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora dovessero residuare fondi disponibili, si procederà all'aggiudicazione delle restanti offerte in base all'ordine dei seguenti criteri, fermo restando quello del massimo ribasso:

1. esecuzione su spazi classificati come prioritari (vedi allegato 2);
2. a parità di prezzo, associazione proponente che abbia già partecipato a scorse edizioni di "Salta, Cori, Zoga";
3. ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse.

È facoltà dell'Amministrazione appaltante non procedere all'affidamento del servizio nel caso in cui le offerte pervenute non risultino conformi ai criteri e vantaggiose.

## **SEZIONE 2: ESECUZIONE**

### **Art. 7 – LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le attività di cui sopra dovranno essere rese dall'aggiudicatario nei modi e nei limiti fissati all'art. 2 del presente Capitolato e nelle aree dell'elenco allegato all'Avviso pubblico di riferimento.

### **Art. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 114 co. 7 del D. Lgs. 36/2023, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Progetto (RUP) dott. Andrea Zanato.



La prestazione dovrà essere resa in funzione delle esigenze di risultato del Comune di Venezia, Settore Sport, secondo le direttive di massima del Dirigente preposto, in coordinamento con il Responsabile del progetto, pur conservando la piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione della prestazione.

Nell'esecuzione del servizio l'associazione o società sportiva aggiudicataria non potrà ricevere ordini e/o indicazioni da persone diverse rispetto a quelle menzionate nel presente articolo.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di verificare la corretta esecuzione del servizio, di evidenziare le carenze riscontrate nell'esecuzione, i ritardi e le altre eventuali inadempienze contrattuali, avviando le eventuali contestazioni di cui all'art. 18 del presente Capitolato.

### Art. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura dovrà pervenire esclusivamente in forma elettronica in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e contenente i riferimenti sotto indicati. Il pagamento da parte del Comune di Venezia verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture elettroniche e a servizio regolarmente effettuato.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere il pagamento al soggetto aggiudicatario fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

INTESTATARIO FATTURA	Città di Venezia – Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico - Settore Sport – San Marco 4136 - 30124 Venezia CF / P. IVA: 00339370272
DATI DA RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE IN FATTURA	<b>Codice Univoco ufficio:</b> UFWX64 <b>Codice CIG:</b> <i>sarà comunicato in fase di stipula</i> <b>Riferimenti del buono d'ordine (numero e data emissione)</b> <b>Descrizione del servizio</b> <b>Eventuali penali</b>

In assenza di tali indicazioni, la fattura non potrà essere liquidata.

Eventuali aumenti IVA subentranti nel periodo di validità dell'affidamento saranno a carico dell'Amministrazione comunale.

Si evidenzia la possibilità di presentare la richiesta di compenso anche con modalità diversa dalla fatturazione elettronica purché sia prevista dalla normativa vigente SPLIT PAYMENT - La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scis-



sione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.

### **Art. 10 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivo alla stipula del contratto, è prevista la risoluzione dello stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

La verifica della congruità delle offerte, rimessa direttamente al RUP, si uniforma alle prescrizioni di cui all'art. 110, D.lgs 36/2023.

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua a insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa, nonché si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio oggetto di gara, qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di pubblico interesse, non soddisfacenti le relative offerte pervenute.

L'offerta non sarà impegnativa per questa Amministrazione se non dopo l'avvenuta conferma d'ordine.

### **SEZIONE 3: OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

#### **Art. 11 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

La realizzazione di ogni singolo evento comporterà i seguenti oneri e attività a carico dell'aggiudicatario:

- programmazione e organizzazione della manifestazione inclusa l'attività di pubblicazione (es: web, social, manifesti, volantini ecc.) in raccordo con l'Amministrazione comunale;
- organizzazione e coordinamento delle attività sportive compresa l'iscrizione ed accoglienza degli atleti;
- promuovere l'iscrizione di atleti/gruppi spontanei assicurandosi di raccogliere l'autodichiarazione scritta e firmata ai fini dell'idoneità sportiva non agonistica;
- presenza del defibrillatore e di personale formato per l'utilizzo, laddove richiesto per la specifica disciplina praticata;
- eventuale servizio di arbitraggio secondo quanto disposto dai regolamenti sportivi per ciascuna disciplina;
- eventuale presenza degli ufficiali di gara e del personale di staff/supporter per il servizio di speakeraggio;





- attività di installazione e smontaggio delle attrezzature necessarie alla buona riuscita della manifestazione, effettuata a propria cura e spese;
- compensi e liquidazione dei prestatori d'opera e collaboratori avendo cura di ottemperare alla normativa vigente (INPS);
- rendicontare l'attività con documentazione che evidenzi l'affluenza di pubblico e partecipanti integrata da supporti video e/o foto delle iniziative;
- ottemperare ad ogni adempimento di legge ai fini della sicurezza.

In caso di maltempo, gli eventi organizzati saranno temporaneamente sospesi e verrà valutato, in collaborazione sinergica con gli Uffici Comunali del Settore Sport, lo slittamento dell'evento ad altra data.

Fermo restando che è responsabilità dell'associazione assicurarsi che le aree scelte siano idonee per lo svolgimento delle attività proposte e disponibili nelle date indicate, in caso di gravi difficoltà dovute a imprevisti o eventi di cui l'affidatario non è responsabile, è possibile fare richiesta per lo svolgimento delle stesse in altra area. L'Amministrazione valuterà le ragioni della richiesta e l'opportunità di trasferire l'esecuzione delle attività in altra area o altra data idonea in accordo con l'associazione.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione o tentativi di concussione commessi nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio affidato con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento dello stesso.

Fatte salve specifiche e motivate ragioni comunicate tempestivamente dall'affidatario, l'eventuale mancata realizzazione del Servizio potrà essere considerata dalla Stazione Appaltante a fini della partecipazione a future iniziative analoghe.

Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

#### **Art. 12 - TUTELA DEI DIPENDENTI, SICUREZZA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL'AFFIDATARIO**

##### a) Sicurezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

**b) Regolarità**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 36/2023 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi del co.8 dello stesso articolo.

**Art. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a garantire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla stipula del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare:

- si impegna a trasmettere al Comune di Venezia, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i;
- si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa;
- prende atto che, nel caso in cui non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai punti precedenti, il Comune di Venezia avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento;
- si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovuto ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati come dedicati, ancorché non in via esclusiva, alla presente commessa;





## **Art. 14 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

L'appaltatore deve accettare il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, scaricabile al seguente link: <https://www.provincia.venezias.it/trasparenza/protocollo-di-legalita.html>

Il fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., scaricabile al seguente link: [www.comune.venezias.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-condotta](http://www.comune.venezias.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-condotta).

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato e/o al Codice di comportamento nazionale, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

## **Art. 15 - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)**

Il fornitore dovrà inoltre attenersi a quanto previsto alla sezione 3.3. "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che incorpora il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e il Piano della Performance, scaricabile al seguente link:

[www.comune.venezias.it/it/content/piano-triennale-la-prevenzione-corruzione-e-trasparenza-1](http://www.comune.venezias.it/it/content/piano-triennale-la-prevenzione-corruzione-e-trasparenza-1).

Il contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia suddetto. Tanto premesso il contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, dichiara di:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con esso e con il P.I.A.O. e comunque tale da non esporre il Comune di Venezia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Comune di Venezia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme ad esso e al P.I.A.O.
- non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse così come indicate dall'art. 16, comma 1 del Codice del D. Lgs. 36/2023 (es: rapporti di parentela tra il personale dell'operatore economico e i dipendenti del settore interessato dal procedimento);





- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- essere al corrente che l'affidamento prevede delle clausole risolutive nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), come previsto dal vigente P.I.A.O.;
- essere consapevole che, ai sensi del predetto articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, comma 16 ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune di Venezia a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### **Art. 16 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 53, co. 1 del D. Lgs 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, co. 1, lettera b) D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 né la cauzione definitiva.

#### **SEZIONE 5: NORME FINALI**

#### **Art. 17 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante potrà risolvere o recedere dal contratto nei casi previsti dagli articoli 122 e 123 del D. Lgs 36/2023, nelle modalità e nei termini in essi previste, mediante invio di apposita comunicazione via PEC, con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichi, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-95 del D. Lgs 36/2023 .

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'aggiudicatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola:

- inosservanza di norme in materia di lavoro;
- inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.



L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.:

- nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o nel caso di violazione di norme di legge o di regolamenti;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza);
- per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 314 del 10/10/2018);
- per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

Il soggetto affidatario potrà risolvere il contratto con preavviso spedito a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale o tramite PEC all'indirizzo [sport@pec.comune.venezia.it](mailto:sport@pec.comune.venezia.it) almeno 120 giorni prima della data fissata per il recesso. In caso di mancato preavviso, sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale un indennizzo pari al corrispettivo del servizio fino alla conclusione del contratto. Resta peraltro salva la facoltà delle parti di esperire, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri rimedi contrattuali previsti ed, in particolare, quelli contemplati dalla legge per il caso di inadempimento.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 123 del d.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione via PEC.

Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. e corrispondere all'appaltatore un'indennità pari al corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e il soggetto appaltatore. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 c.c.





Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture correttamente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.

In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare detto servizio ad altro soggetto.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 68 del d.lgs. 36/2023.

L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

#### **Art. 18 – PENALI**

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 94-95 del D. lgs. 36/2023 da parte dell'aggiudicatario, avrà luogo la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto stesso.

Qualora, durante l'esecuzione del servizio, siano rilevate inadempienze anche parziali delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penalità.

Nei casi di mancato rispetto, da parte del soggetto affidatario, di uno qualunque degli obblighi previsti dal servizio in oggetto, sarà applicata una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto (art. 122 D. Lgs. 36/2023). In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere ai sensi dell'art. 1382 c.c. il risarcimento di danni ulteriori.

L'applicazione delle penali è trattenuta sull'ammontare della fattura ammessa al pagamento autorizzando l'Amministrazione a non corrispondere in tutto o in parte il corrispettivo aggiudicato, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali che non dipenda da circostanze impreviste ed imprevedibili, verranno applicate penali in misura giornaliera pari allo 0,5 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso queste non potranno superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale netto, salva la risarcibilità del danno ulteriore, e la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

L'applicazione della penale verrà effettuata previa contestazione scritta via PEC all'indirizzo [sport@pec.comune.veneziasp.it](mailto:sport@pec.comune.veneziasp.it), avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo



alle penali applicate dal corrispettivo spettante all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero dalla cauzione definitiva ai sensi del presente capitolato, salva la riscarcibilità del danno ulteriore.

#### **Art. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 20 – CESSIONE DEI CREDITI**

È ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 120, co. 12 del D. Lgs 36/2023 in base alle disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

#### **Art. 21 - SUBAPPALTO**

Non è consentito il subappalto delle prestazioni in quanto trattasi di servizio specifico da rendersi direttamente da parte del soggetto affidatario posta l'impossibilità di cedere la prestazione specialistica oggetto del servizio.

#### **Art. 22 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.

#### **Art- 23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

#### **Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PARTI**

Le parti danno atto che si è provveduto, per l'affidamento del servizio in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente appalto per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art.





32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it).